

# Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa



## [Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.](#)

[C-285/12, 30 gennaio 2014](#)

La sentenza in esame riguarda la norma di cui all'art. 15, lett. c) della direttiva qualifiche<sup>1</sup> e, in particolare, si pronuncia sull'interpretazione della nozione di “**conflitto armato interno**” ivi contenuta.

I punti fondamentali toccati dalla Corte concernono:

1) la differenziazione dell'ambito di applicazione dell'art. 15, lett. c), (letto in combinato disposto con l'art. 2, lett. e) della medesima direttiva), rispetto alle corrispondenti definizioni utilizzate nell'ambito del diritto internazionale umanitario: ai fini della configurazione di un conflitto armato interno, la Corte ritiene **non necessario** “*che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale*”.

2) la definizione di un nucleo fondamentale nella nozione di “conflitto armato interno” consistente nell'ipotesi in cui “*le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”.

3) la qualificazione della **natura eccezionale** della previsione di cui alla lett. c) dell'art. 15 rispetto al resto della norma, dal momento che in tale ipotesi, non è necessario che “*l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.*”

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/83/CE, ora rifusa nella direttiva 2011/95/UE.

## ***I fatti alla base della controversia***

Il Sig. Diakité presenta una prima domanda di asilo in Belgio nel 2008, lamentando episodi di violenza e di repressione subiti nel suo paese d'origine (la Guinea), in quanto partecipante a movimenti di protesta contro il potere insediato.

La sua domanda viene rigettata in prima istanza dal “Commissaire général”, che nega al richiedente sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria; il rifiuto è confermato anche in seconda istanza dal “Conseil du contentieux des étrangers”.<sup>2</sup>

Il Sig. Diakité (senza allontanarsi dal Belgio) presenta una seconda domanda di asilo nel 2010, ma, ancora una volta, il Commissaire général nega al richiedente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, sostenendo che non esisterebbe “*in Guinea una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato*”<sup>3</sup> riconoscibile in base alla legge belga.<sup>4</sup> Il duplice diniego è confermato anche con il ricorso al “Conseil du contentieux des étrangers”.

Il Sig. Diakité si rivolge, infine, al “Conseil d'État” con ricorso in cassazione; in tale sede egli contesta il fatto che la decisione di negare la protezione internazionale a motivo dell'assenza di un conflitto armato nel paese di origine, è stata presa sulla base di una nozione di conflitto armato non elaborata in modo autonomo, ma secondo la giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'Ex Jugoslavia.

Il Conseil d'État, ritenendo di non poter escludere l'attribuzione alla nozione di “conflitto armato interno” di cui alla direttiva europea, di un significato diverso rispetto a quello adottato dal suddetto tribunale, sospende il giudizio e rivolge alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale.

## ***La questione pregiudiziale***

*1. “Se l'articolo 15, lettera c), della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che assicuri una protezione unicamente in una situazione di “conflitto armato interno”, quale interpretata dal diritto internazionale umanitario, e in particolare con riferimento all'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra (...).*

*Nell'ipotesi in cui la nozione di “conflitto armato interno” di cui all'articolo 15, lettera c), della direttiva (...) debba essere interpretata in modo autonomo rispetto all'articolo 3 comune alle*

---

<sup>2</sup> Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri.

<sup>3</sup> Paragrafo 12 della sentenza.

<sup>4</sup> Si tratta in particolare dell'articolo 48/4, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980.

*quattro Convenzioni di Ginevra (...), quali siano i criteri da applicare al fine di valutare l'esistenza di un simile "conflitto armato interno"*

### ***Il ragionamento della Corte***

#### *Sull'autonomia della nozione di conflitto armato interno*

La questione pregiudiziale sollevata di fronte alla Corte di Giustizia concerne i criteri di interpretazione della nozione di *danno grave* di cui all'art. 15, lett. c) della Direttiva Qualifiche e, in particolare, chiede alla Corte se il concetto di "**conflitto armato interno**" di cui alla norma in esame debba essere valutato sulla base di criteri autonomi o, invece, richiamandosi ai "*criteri stabiliti dal diritto internazionale umanitario*" e in particolare alla nozione di cui all'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra.<sup>5</sup>

La lett. c) dell'art. 15 individua come danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria, la "*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

La Corte ritiene rilevante per rispondere alla questione pregiudiziale il fatto che il legislatore europeo abbia deciso di adottare una dizione che "*differisce dalle nozioni poste a fondamento del diritto internazionale umanitario*",<sup>6</sup> utilizzando l'espressione "conflitto armato interno o internazionale" e non quelle di "conflitti armati internazionali" e "conflitti armati che non presentano carattere internazionale" che compaiono, invece, nel diritto internazionale umanitario. Ciò significa, in particolare, secondo il giudice europeo che per completare la fattispecie "*non è necessario (...) che sussistano tutti i criteri ai quali si riferiscono l'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra (...)*".<sup>7</sup>

La Corte giunge ad una simile conclusione rilevando anche la **diversità di obiettivi** cui mirano i due regimi, tale per cui "*il diritto internazionale umanitario*" e *[la] protezione sussidiaria* *previst[a] dalla direttiva perseguono scopi diversi e istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati*".<sup>8</sup> Il primo, infatti, "*è in stretta correlazione con il diritto penale internazionale*", che resta estraneo ai meccanismi della protezione sussidiaria e soprattutto non prevede di concedere una protezione internazionale "*a determinati civili che si trovano al di fuori della zona di conflitto e del territorio delle parti al conflitto*", ossia non mira "*ad identificare le situazioni in cui una tale protezione sarebbe necessaria e dovrebbe essere concessa dalle autorità*

---

<sup>5</sup> Come affermato nel par. 17. Il richiamo all'art. 3 della Convenzione di Ginevra attribuirebbe alla nozione in esame il solo significato di "conflitto armato privo di carattere internazionale".

<sup>6</sup> Così al par. 20.

<sup>7</sup> Par. 21

<sup>8</sup> Par. 24.

*competenti degli Stati membri*”<sup>9</sup>, che è invece scopo primario del regime della protezione sussidiaria.

Per tutte le ragioni illustrate il giudice europeo ritiene che “*salvo ignorare gli ambiti propri a ciascuno dei due regimi (...)*”<sup>10</sup> la direttiva qualifica prevede una fattispecie di protezione autonoma, in cui i criteri per individuare l’esistenza del danno grave in presenza di un conflitto armato interno, devono essere considerati indipendenti dall’integrazione dei requisiti del diritto internazionale umanitario.

#### *Sul contenuto della nozione di conflitto armato interno*

Venendo al punto di definire il **contenuto** della nozione di conflitto armato interno, la Corte continua rilevando che, in mancanza all’interno della direttiva di una sua esplicita definizione, è necessario ricostruirla sulla base del suo “*significato abituale nel linguaggio corrente*”;<sup>11</sup> ne è nucleo fondamentale, secondo la Corte, la circostanza in cui “*le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”.<sup>12</sup>

Per definire il contenuto si richiama in più punti anche la Sentenza Elgafaji<sup>13</sup> e si sottolinea l’**eccezionalità** della condizione stabilita nella lett. c) dell’art. 15 rispetto al resto della norma, tale per cui la situazione di conflitto armato interno ivi presa in considerazione è suscettibile di rilevare per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria “*solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una **minaccia grave e individuale** alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria*”.<sup>14</sup> Il conflitto deve, inoltre, essere caratterizzato da un “**grado di violenza indiscriminata (...)** di livello talmente elevato” da far ritenere in maniera fondata che il rinvio nel paese o nella regione in questione, sottoporrebbe il richiedente “*per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, [ad] un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”.<sup>15</sup> La necessità di dimostrare la presenza di un grado elevato di violenza indiscriminata, al fine di valutare la sussistenza o meno di un conflitto armato nel paese di origine secondo la Corte diviene meno stringente, laddove il “*richiedente [sia] (...) in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale*”.<sup>16</sup>

---

<sup>9</sup> Par. 23

<sup>10</sup> Par. 26.

<sup>11</sup> Par. 27.

<sup>12</sup> Par. 35.

<sup>13</sup> Causa CGUE, C-465/07 – Elgafaji, 17 febbraio 2009

<sup>14</sup> Par. 30

<sup>15</sup> Ancora al par. 30. Sul punto la Corte richiama anche il par. 43 della Sentenza Elgafaji

<sup>16</sup> Par. 31.

Inoltre, per valutare la sussistenza di un conflitto armato si rileva che *“indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza che ne deriva”*, non è necessario *“procedere ad una valutazione specifica dell’intensità di questi scontri”*; infatti, dal momento che è qui in gioco il riconoscimento della protezione sussidiaria, lo scopo essenziale è quello di identificare *“le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale”*, in modo da agire a complemento *“[del]la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati”*.<sup>17</sup>

Per integrare la condizione del livello di violenza necessario a completare la fattispecie di cui all’art. 15, lett. c) non conta, in sostanza, che le forze armate presenti sul territorio siano particolarmente organizzate o che il conflitto abbia una durata particolare, essendo *“sufficiente”* la stessa esistenza di tali forze armate, come fattore in grado di determinare *“un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona”*.<sup>18</sup>

### **Conclusioni della Corte**

In conclusione, la Corte afferma che deve ritenersi sussistente una situazione di conflitto armato interno ai sensi dell’art. 15, lett. c), *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

---

<sup>17</sup> Come rileva la Corte al par. 33, richiamando anche i considerando 5,6 e 24 della direttiva.

<sup>18</sup> Par. 34.